



COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 DEL 13.05.2020

OGGETTO: IUC – TARI. Approvazione tariffe per l'anno 2020.-

=====
L'anno Duemilaventi il giorno tredici del mese di maggio alle ore 18,20 nella struttura di Via Circonvallazione.

Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto e in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede il Sindaco Rag. Luciano PILUSO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pasquale DE FALCO.-

Visto il D.Lgs.267/2000.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1) PILUSO LUCIANO	X	
2)- PINNELLA MURIZIO	X	
3)- VECCI LORETTA	X	
4)- SFORZA LOREDANA	X	
5)- CESE PIERINO	X	
6)- FANTILLI DANIELE	X	

	Presente	Assente
7)- GIUPPONE ANTONIO	X	
8)- FABRIZIO PATRIZIA	X	
9)- FALASCA TITO		X
10)- TROIANO CARLO		X
11)- NINNI LUCA		X
TOTALE	8	3

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

CONTABILE	TECNICO
Si esprime, sulla regolarità contabile Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì	si esprime, sulla regolarità tecnica Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addì
IL RESPONSABILE	IL RESPONSABILE

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 17 in data 04.09.2014 il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

VISTI quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

PRESO ATTO

- che con delibera n.59/2020, l'ARERA ha disposto il differimento al 1° luglio 2020 degli obblighi in materia di trasparenza di cui alla delibera ARERA n.444/2019;
- che, per le gestioni dei Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e per i Comuni che svolgono servizi in economia di identiche dimensioni demografiche, gli obblighi decorrono dal 1.1.2021;

CONSIDERATO

- che l'art.107, comma 4 del D.L. n.18/2020,convertito in legge n.27 del 24.4.2020,ha disposto il differimento al 30.6.2020 del termine per la determinazione delle tariffe, termine non associato all'approvazione del bilancio di previsione;
- in deroga all'obbligo della copertura integrale del costo del servizio rifiuti sulla base dei costi risultanti dal Piano economico finanziario,i Comuni possono approvare anche per il 2020 le tariffe della tari adottate per il 2019 provvedendo entro il 31.12.2020 all'approvazione del piano economico finanziario;
- l'eventuale conguaglio tra costi del pef e quelli determinati in sede di approvazione delle tariffe è ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

CONSIDERATO che già la delibera ARERA n. 443/2019 prevede il calcolo di un conguaglio determinato dalla differenza tra PEF 2018, calcolato con il metodo ARERA e tariffe applicate nello stesso anno;

PRESO ATTO che la duplice deroga alla copertura dei costi ed all'applicazione dei calcoli per la loro determinazione svincolano la determinazione delle tariffe tari dalla elaborazione del DEF consentendo di replicare i corrispettivi dello scorso anno indipendentemente dalla situazione attuale e dalla verifica dei costi delle attività da svolgere;

RITENUTO doversi avvalere di tale facoltà evidenziando che l'emergenza epidemiologica comporterà comunque modifiche sostanziali dei costi per attività di lavaggio e disinfestazione di strade e piazze, per minore quantità di rifiuti prodotti , per riduzioni ed esenzioni a causa della chiusura di attività,per inserimento tra i costi dei mancati ricavi relativi a crediti inesigibili;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 26.2.2019 avente ad oggetto IUC-TARI. Approvazione tariffe per l'anno 2019;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.2.2019 con la quale è stato approvato il piano economico finanziario TARI per l'esercizio 2019;

VISTO il Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni;

RICHIAMATO il comma 660 della Legge 147/2013 che introduce una eccezione alla regola generale della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio con il prelievo sui rifiuti prevedendo che possono essere deliberate ulteriori riduzioni ed esenzioni;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- che la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nel 98% a carico delle utenze domestiche del 2% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

VISTA l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui alla Tabella relativa alle utenze domestiche e alla Tabella relativa alle utenze non domestiche;

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla

città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24.4.2020, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, il termine per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

A voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa:

1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati dando atto che per l'esercizio in corso le rate della Tari avranno le seguenti scadenze:

- 1^ rata 30.09.2020;

- 2^ rata 30.11.2020.

2) Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%.

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

UTENZE DOMESTICHE	QUOTA PARTE FISSA (importo al mq)	QUOTA PARTE VARIABILE
Famiglie di 1 componente	0,285807	€ 42,05
Famiglie di 2 componenti	0,335347	€ 75,70
Famiglie di 3 componenti	0,381077	€ 75,70
Famiglie di 4 componenti	0,411563	€ 92,52
Famiglie di 5 componenti	0,422995	€ 121,96
Famiglie di 6 o più componenti	0,419184	€ 142,99
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,335347	€ 75,70

UTENZE NON DOMESTICHE	QUOTA PARTE FISSA	QUOTA PARTE VARIABILE	TOTALE UTENZA
Categoria			
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,040822	€ 0,365657	€ 0,406479
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,061936	€ 0,551365	€ 0,613301
Stabilimenti balneari	€ 0,092905	€ 0,834965	€ 0,927869
Esposizioni, autosaloni	€ 0,047860	€ 0,427559	€ 0,475419
Alberghi con ristorante	€ 0,142172	€ 1,282678	€ 1,424851
Alberghi senza ristorante	€ 0,119650	€ 1,081135	€ 1,200785
Case di cura e riposo	€ 0,125280	€ 1,122883	€ 1,248164
Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,126688	€ 1,135840	€ 1,262528
Banche ed istituti di credito	€ 0,061936	€ 0,561442	€ 0,623378
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,132319	€ 1,186226	€ 1,318544
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,143580	€ 1,292756	€ 1,436335
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 0,109796	€ 0,986122	€ 1,095918
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,128096	€ 1,148796	€ 1,276892
Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,057713	€ 0,521133	€ 0,578847
Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,094312	€ 0,850800	€ 0,945112
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 0,779836	€ 7,016582	€ 7,796418
Bar, caffè, pasticceria	€ 0,616549	€ 5,542438	€ 6,158987
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,080236	€ 0,719797	€ 0,800033
Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,301236	€ 2,706437	€ 3,007673
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 0,047860	€ 0,431878	€ 0,479738
Discoteche, night club	€ 0,143580	€ 1,288437	€ 1,432017

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Piluso

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pasquale De Falco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza municipale, lì 25.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Fabiana Cirulli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 13.05.2020

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

Lì 25.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale De Falco

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì, 25.05.2020

IL SEGRETARIO
